



Comune di Ariano Irpino

PROVINCIA DI AVELLINO

Area Tecnica

UFFICIO DEL PATRIMONIO

Registro Generale n. 291

Del 05/03/2021

DETERMINAZIONE N° 91 del 05/03/2021

**Oggetto: OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE E DI CONSOLIDAMENTO DEL VALLONE FOSSO MADDALENA.
APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PRESTAZIONALE RIGUARDANTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE DI PROGETTAZIONE AFFIDATE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA DI GROTTAMINARDA (AV).
CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 07 DICEMBRE 2020 - ART. 1, COMMI DA 51 A 58 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N.126.
CUP: I94J18000190001**

CIG:8661063749

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi da 51 a 58 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019*), ha previsto l'erogazione di un contributo agli Enti Locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di:
 - messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
 - messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli Enti Locali;
 - messa in sicurezza di strade;
- che il Comune di ARIANO IRPINO, giusta delibera di Giunta Comunale n. 16 del 10 gennaio 2020, ha provveduto a richiedere i contributi per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza – legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le seguenti opere:
 - Opere di messa in sicurezza idrogeologica Fosso Madonna dell'Arco con bonifica ex discarica;
 - Rione Cardito – Riammagliamento e razionalizzazione del tessuto urbano con interventi di mobilità sostenibile;
 - Opere di regimazione acque e di consolidamento del Vallone Fosso Maddalena;

VISTO:

- il Decreto Interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale - n. 220 del 4 settembre 2020, che, fino a concorrenza del predetto importo di 85 milioni di euro, ha assegnato il contributo agli Enti Locali le cui richieste sono riportate nella

- graduatoria dalla posizione numero 1 alla posizione numero 970;
- l'articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (S.O. n.37/L alla G.U. n.253 del 13 ottobre 2020), che ha previsto, relativamente al contributo in esame, che le risorse assegnate agli Enti Locali per gli anni 2020 e 2021, sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, approvata con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 agosto 2020 e riportata nell'allegato 2 dello stesso decreto;
 - il Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Generale per la Finanza Locale del 07 dicembre 2020 con il quale sono state finanziate agli Enti Locali beneficiari le richieste per i contributi di progettazione dalla posizione 971 alla posizione 4737 per l'anno 2020 e dalla posizione 4738 alla posizione 9350 per l'anno 2021;

PRESO ATTO che il Comune di ARIANO IRPINO ha ottenuto, per l'anno 2020, il contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva del seguente intervento:

7. Opere di regimazione acque e di consolidamento del Vallone Fosso Maddalena (*Posizione 2467*) Euro 596.462,00 onnicomprensivi;

PRESO ATTO, altresì, che il citato decreto del Ministero dell'Interno, all'art. 3, prevede che gli Enti Locali assegnatari del contributo, individuati ai sensi dell'articolo 1, punto 2, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto;

CONSIDERATO che gli importi della progettazione stimati, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, superano la soglia di rilevanza comunitaria e che comportano la necessità di avviare procedure di affidamento complesse con notevoli difficoltà di gestione delle stesse che non assicurano il rispetto dei tempi ristretti fissati dal Ministero per l'affidamento della progettazione;

TENUTO CONTO altresì che gli interventi di progettazione finanziati rivestono un notevole interesse pubblico in quanto riguardano ambiti che presentano criticità di particolare interesse strategico per l'ente ed in particolare:

1. Vallone Fosso Maddalena è interessato da una forte erosione per la cattiva regimentazione delle acque che ha provocato fenomeni di distacco ed erosione degli argini, nonché dell'alveo che potrebbe pregiudicare la stabilità del versante immediatamente sottostante la Strada Statale 90 delle Puglie, unica strada di accesso al centro urbano ed all'ospedale di ARIANO IRPINO per chi proviene dall'Autostrada A16; inoltre riguardo i dissesti idrogeologici sono state prodotte, negli ultimi anni, numerose diffide da privati cittadini proprietari di terreni contermini gli argini del vallone;

CONSIDERATO che:

- il *Comune di ARIANO IRPINO*, Ente pubblico territoriale, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, ai fini della valorizzazione socio – economica e della tutela ambientale del proprio territorio, con la richiamata intesa ha ravvisato l'esigenza di sviluppare, di concerto e/o in collaborazione con il *Consorzio*, studi ed attività progettuali per la realizzazione di opere pubbliche nel campo della difesa del suolo e di tutela, di salvaguardia dell'ambiente (sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, di movimenti franosi, di risanamento idrogeologico e risanamento ambientale) e di conveniente valorizzazione delle risorse idriche a scopi plurimi (valorizzazione delle risorse idriche) nonché delle infrastrutture in genere, ciò anche al fine di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni insediate nel territorio comunale;
- il *Consorzio di Bonifica dell'Ufita*, Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 59 del R.D. n. 215/1933, perseguendo anch'esso tra i fini istituzionali la valorizzazione socio – economica e

la tutela ambientale del territorio, svolge la propria attività istituzionale ai sensi del citato R.D. n. 215/1933, della L.R. Campania n. 4/2003 e della L.R. Puglia n. 4/2012 (per la parte del comprensorio della Regione Puglia) ed ha competenza, tra l'altro, in materia di difesa del suolo di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- l'attuazione della sopra esposta cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico;

VISTA:

- la Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. riguardante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art. 15 prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di opere pubbliche in collaborazione di interesse comune”*;
- la L.R. Campania n. 4/2003 ed in particolare il *comma 6* dell'art. 3 che testualmente recita *“Ai Consorzi di Bonifica la Regione, gli enti da essa dipendenti e gli Enti Locali territoriali possono comunque affidare la progettazione e l'esecuzione di interventi, compresi fra quelli indicati dalla presente legge, anche al di fuori dei comprensori di bonifica. In tali casi il provvedimento di affidamento in concessione indica anche da quali soggetti le opere sono gestite successivamente all'esecuzione”*.

VISTO, altresì:

- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, riguardante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge n. 15 marzo 1997, n. 59”*;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare l'art. 34 che prevede, appunto, che: *“Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.”*
- il D.Lgs. n. 152/2006 che, tra l'altro, detta *“Norme in materia ambientale”*;
- il *Protocollo d'Intesa* stipulato in data 10 maggio 2007 tra l'Associazione dei Comuni Campani – ANCI Campania e l'ANBI – Unione Regionale dei Consorzi di Bonifica Campani, con il quale le predette Associazioni *“si impegnano a promuovere una costante azione sinergica tra Comuni e Consorzi di Bonifica finalizzata alla realizzazione sul territorio campano di studi azioni ed interventi, di comune interesse nell'ambito della difesa e conservazione del suolo e della tutela dell'ambiente. Queste attività, in particolare, sono mirate alla mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico, alla regimazione e scolo delle acque, anche attraverso la realizzazione di invasi di trattenimento per il riuso in agricoltura, in una ottica di efficienza ed efficacia delle politiche di governo dei territori”*;
- il *Protocollo d'Intesa* stipulato in data 11 luglio 2013 tra l'Associazione dei Comuni Italiani – ANCI e l'ANBI – l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica di Irrigazione e Miglioramento fondiario, di aggiornamento ed integrazione del Protocollo 2010;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare il *comma 6* dell'art. 5 *“Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”* nonché la *lettera b.* di cui al *comma 1* dell'art. 24 *“Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”*;

- l'art. 183 e 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/725/UE e s.m.i. sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

RITENUTO, altresì, che sussistono tutte le condizioni previste dall'art. 5, *comma 6*, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. per concludere accordi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al fine di svolgere prestazioni finalizzate a garantire che i servizi pubblici da esse svolte siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

VISTA, altresì, la deliberazione dell'ANAC n. 567 del 31 maggio 2017 che ribadisce la possibilità di concludere accordi, intese e convenzioni tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90, qualora le stesse regolino la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

RILEVATO che l'intervento per i quali si è ottenuto il contributo di progettazione ricadono nelle attività tipiche e congruenti con quelle svolte dai *Consorzi di Bonifica finalizzate alla realizzazione sul territorio campano di studi azioni ed interventi, di comune interesse nell'ambito della difesa e conservazione del suolo e della tutela dell'ambiente. Queste attività, in particolare, sono mirate alla mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico, alla regimazione e scolo delle acque;*

VISTI, inoltre:

- la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 29 dicembre 2020 con la quale, in riferimento a quanto innanzi riportato, si è proceduto ad approvare l'aggiornamento dell'intesa istituzionale già sottoscritta con il *Consorzio di Bonifica dell'Ufita* e che contiene gli obiettivi, gli impegni reciproci, le modalità di collaborazione e le spese e rimborsi da riconoscere al *Consorzio*;
- l'art. 5, *comma 6*, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di concludere accordi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al fine di svolgere prestazioni finalizzate a garantire che i servizi pubblici da esse svolte siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

RICHIAMATE:

- la determinazione Dirigenziale n. 757 del 31 dicembre 2020, Registro Generale n.1925 in pari data, sono state affidate al predetto *Consorzio di Bonifica dell'Ufita* tutte le attività tecniche concernenti la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera pubblica in oggetto, riconoscendo a favore del Consorzio stesso il ristoro delle sole spese sostenute e dell'eventuale compenso incentivante, ove riconoscibile, in osservanza delle specifiche norme in materia previste dall'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 e dal Regolamento Comunale approvato, allo scopo, con delibera di Giunta Comunale n. 249 dell'11 settembre 2017;
- con nota PEC n. 4891 del 17 febbraio 2021 e relativi allegati è stata data comunicazione al Ministero dell'Interno, come previsto dal *Decreto del Ministero dell'Interno* del 07 dicembre 2020 - art. 1, commi da 51 a 58 della Legge 13 ottobre 2020, n.126 e successivo provvedimento Dirigenziale del 10 dicembre 2020 di erogazione del contributo richiesto, degli atti redatti in ordine all'affidamento della progettazione in questione e richiesto chiarimenti in ordine alla obbligatorietà di richiesta del CIG (codice identificativo di gara);

DATO ATTO che nelle more di ulteriori approfondimenti e di riscontro, da parte del Ministero dell'Interno, in ordine al **CIG** lo stesso è stato richiesto e risulta così attribuito: **8661063749**.

CONSIDERATO che l'attivazione dell'intesa istituzionale per la progettazione degli interventi di che

trattasi consente:

- di avviare immediatamente le attività di progettazione e nei termini previsti dal Decreto del Ministero degli Interni;
- di dotare il Comune della progettazione definitiva/esecutiva in tempi brevi e con l'impiego di risorse umane esperte nella materia;
- di poter predisporre la documentazione per l'accesso ai finanziamenti per l'esecuzione degli interventi, atteso che le risorse per la difesa del suolo nella prossima programmazione europea saranno certamente disponibili;
- di perseguire, pertanto, l'obiettivo strategico della difesa del suolo, di tutela e salvaguardia dell'ambiente, bonifica dei siti inquinati, nell'ottica di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni insediate nel territorio comunale quale interesse pubblico preminente;
- di ottenere un risparmio delle risorse finanziarie appostate per la progettazione da parte del Ministero con possibile riutilizzo delle economie per il finanziamento di ulteriori interventi;

CONSIDERATO, altresì, che occorre procedere a regolare il rapporto collaborativo creatosi tra questo *Comune* ed il *Consorzio di Bonifica dell'Ufita* attraverso la sottoscrizione di apposito *“Disciplinare prestazionale recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, ecc.”* relativi agli interventi in oggetto;

DATO ATTO che dall'art. 2 dello schema di disciplinare si evince che :

- il *Consorzio*, potrà individuare e nominare collaboratori e professionisti esterni, per la predisposizione di studi e relazioni specialistiche indispensabili al corretto espletamento dell'incarico, che di seguito si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo: *indagini geognostiche, indagini geologiche, relazioni geologiche, studi che richiedono alta specializzazione e/o una particolare competenza nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, etc.*
- nel caso di ricorso a professionisti esterni, il Consorzio di bonifica dovrà preliminarmente concordare con il RUP le modalità di individuazione del soggetto da incaricare, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al D.Lgs. n.50/2016 ed alle norme regolamentari in materia di contratti pubblici con riferimento alla natura, tipologia e importo dei servizi da affidare; in ogni caso l'importo massimo da destinare alle collaborazioni/ consulenza/convenzioni esterne non potrà superare il 20% dell'importo onnicomprensivo del contributo che ammonta ad Euro 596.462,00 (Euro cinquecentonontaseimilaquattrocentosessanta due/00), comprensivo di I.V.A. e CNPAIA;

Tanto premesso e considerato,

DETERMINA

per tutto quanto in premessa specificato che qui si intende riportato e costituisce parte integrante e sostanziale della presente di:

APPROVARE lo schema di *Disciplinare prestazionale* relativo alla regolamentazione del rapporto istituzionale creatosi tra il Comune di ARIANO IRPINO (AV) e il CONSORZIO di BONIFICA dell'UFITA di GROTAMINARDA (AV) per l'espletamento della progettazione definitiva ed esecutiva delle *“Opere di regimazione acque e di consolidamento del Vallone Fosso Maddalena”* allegato alla presente;

DEMANDARE al Dirigente dell'Area Tecnica la sottoscrizione del relativo *Disciplinare prestazionale*, ex art. I, *comma 1-bis*, della Legge 241/1990 s.m.i., da sottoscrivere tra il Comune di ARIANO IRPINO ed il soggetto a tanto delegato e competente del CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA, con sede in GROTAMINARDA (AV), Codice fiscale 81001310648, alla Via Aldo Moro n. 58;

DARE ATTO, altresì, che il *Responsabile Unico del Procedimento* (R.U.P.) è l'Ing. Raffaele

CIASULLO, Funzionario del comune di ARIANO IRPINO;

TRASMETTERE copia della presente determina al *Consorzio di Bonifica dell'Ufita* di Grottaminarda (AV) e, per dovuta conoscenza, al Dirigente dell'Area Ragioneria ed alla Giunta Comunale.

Il Dirigente Area Tecnica
ARCH. CORSANO GIANCARLO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	05/03/2021	GIANCARLO CORSANO
----------------------------------	------------	------------	-------------------

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 05/03/2021 ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Dirigente Area Tecnica
CORSANO GIANCARLO